



# Comune di Oleggio Castello

Provincia Di Novara

Copia

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 98 del 20/12/2023

---

**OGGETTO: CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIALI - CULTURALI - RICREATIVE E SPORTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2023.**

---

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTI del mese di DICEMBRE, alle ore VENTI e TRENTA nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

Risultano presenti i seguenti Assessori:

		Presenti	Assenti
CAIRO Marco	Sindaco	X	
UBERTINI Gianluca	Vice Sindaco	X	
DEL PRATO Moreno Giovanni	Assessore	X	
Totale		3	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: GANERI Dott.ssa Angela

Il Presidente CAIRO Marco, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIALI - CULTURALI - RICREATIVE E SPORTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2023.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Considerato:**

- che la pandemia da Covid19 ha significato un brusco cambiamento delle abitudini sociali;
- che le misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19, iniziate a far data dal 23/2/2020, sono state dichiarate terminate a partire dal 1° aprile 2022 con il D.L.24/2022;
- che la ricaduta in termini economici (e turistici) comunque si è riscontrata seppur in modalità più lieve anche nell'anno corrente;
- che a livello locale sono state annullate o rinviate varie iniziative e manifestazioni anche causa il maltempo;
- il **conflitto russo-ucraino** crea comunque difficoltà nell'import-export e non da ultimo i costi per l'approvvigionamento energetico con forti ripercussioni con ricadute sulle attività a livello nazionale;

**Tenuti presente:**

- l'art. 9 della Costituzione, in base al quale *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”*;
- il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs n° 42 del 22/1/2004, coordinato ed aggiornato con successive modifiche ed integrazioni;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) art. 13 che assegna *“al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;
- che tra le finalità istituzionali del Comune rientra anche la promozione dello sviluppo economico del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 c. 2 del D.Lgs 267 del 18/8/2000 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* (*“Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*)
- la L. 15/3/1997 n. 59, *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*, art. 1 che attribuisce agli enti locali *“i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità”*;

**Valutato** *di sostenere, in ragione dell'attività di pubblico interesse svolta per la collettività e per la promozione del territorio comunale, con mirati contributi, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio comunale, come di seguito meglio illustrato, nel rispetto del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati” ai sensi art. 12*

*L. 241/1990, le associazioni del territorio operanti in ambito culturale, ricreativo, sportivo e sociale;*

**Precisato:**

- che la concessione di contributi e di altri benefici economici è fondata sul principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione, in base al quale *“Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- che con le riforme del 2001 (L. Cost. 18 ottobre 2001, n° 3) il legislatore ha scelto di attribuire le funzioni amministrative sul principio di sussidiarietà al Comune, in quanto ente più vicino ai cittadini e, quindi, meglio in grado di realizzarne gli interessi;
- che coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà e con i propri principi statutari, il Comune di Oleggio Castello riconosce nel volontariato e nell'associazionismo una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche comunali;

**Richiamato, in particolare** l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo che stabilisce

*“Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)*

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”* (comma così modificato dall'art. 42, comma 2, D.lgs. n. 33 del 2013);

**Posto:**

- che il citato art. 12 della L. 241/1990 detta i principi generali in materia di contributi, ponendo in capo alle Pubbliche Amministrazioni il compito di stabilire, con atto di valenza generale, i criteri e le modalità da osservare per l'adozione dei provvedimenti di concessione dei benefici;
- che pertanto spetta al singolo Ente deliberare in proposito, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti la quale rileva, in particolare, che la facoltà dei Comuni di attribuire benefici economici a soggetti privati rimane comunque subordinata ai limiti imposti dalle disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche;

**Atteso** che per contributo pubblico si deve intendere ogni intervento finanziario con il quale si esplica un'attività amministrativa di promozione e di sostegno di iniziative da svolgersi in diversi campi, riconosciuti di interesse pubblico;

**Ricordato:**

- che la materia delle concessioni di contributi, vantaggi economici e sussidi è regolata dalla citata Legge 7 agosto 1990, n° 241 recante *norme in materia di procedimento amministrativo* (che demanda ad un regolamento comunale la definizione dei criteri), dalla *Legge anticorruzione* (L. 190/2012 e s.m.i.) e dal *Decreto trasparenza* (D.Lgs 33/2013 e s.m.i.), che considera la concessione dei contributi attività a rischio corruzione e come tale soggetta a particolare attenzione e a procedure di trasparenza;
- che il Comune ha adottato appositamente *“Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati”*, approvato - ai

sensi art. 12 L. 7/8/1990 n° 241 - con deliberazione CC n° 3 del 27/03/1991 e integrato con C.C. n. 31 del 08/09/2014;

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 16 in data 26/04/2023, è stato approvato Regolamento comunale per la disciplina della concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e registro delle forme associative;
- che con delibera n. 32/2016 l'ANAC ha stabilito all'Art. 10 la possibilità, per le amministrazioni, di concedere *“sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse sociale ritenute utili alla collettività”*;
- che tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria (rif. deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 1075 del 23/12/2010);
- che *“i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini”* (rif. deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 226 del 21 maggio 2013);
- che la Giunta Comunale, cui spetta il compito, in base all'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di definire l'indirizzo politico-amministrativo (obiettivi, priorità, piani, programmi; individuazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle varie finalità e la loro ripartizione; definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi), esplica le funzioni di previsione e programmazione generale;

**Ravvisata** la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti Lombardia con deliberazioni n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008, e richiamato il consolidato orientamento in materia espresso dalla predetta Corte con deliberazione 279 del 10 settembre 2015, nella quale è stato precisato che *“in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che in base all'ordinamento deve perseguire”* (delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 279/2015);

#### **Dato Atto :**

***-di approvare le domande pervenute e registrate al protocollo dell'ente, sinteticamente nel dettaglio:***

- prot.n. 937 del 24/02/2023 - Circolo Pro Oleggio
- prot.n. 1248 del 14/03/2023 – Alambra – Associazione Sportiva Dilettantistica
- prot.n.2093 del 03/05/2023 – AIDO Gruppo comunale di Arona
- prot.n.2994 del 16/06/2023 –LDM Associazione Lega Diritti del Malato Sez.di Arona,Borgomanero e Alto Vergante
- prot.n.5165 del 21/10/2023 – AVIS Arona
- prot.n.6174 del 20/12/2023 – Opera Carlo e Luigi Molinari di Arona

ed appurata la disponibilità finanziaria sui rispettivi capitoli (1830 – 1831 – 1895 - 1905 - 1912) del Bilancio 2023/2025, annualità 2023, secondo il prospetto dettagliato ed allegato sotto la lettera “A”;

#### **Viste le seguenti deliberazioni:**

- C.C.n. 11 del 22/03/2023 si è approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2022;
- C.C. n. 15 del 26/04/2023 si è approvato il Bilancio di previsione esercizio 2023/2024/2025;

- C.C.n. 20 in data 28/07/2023 30/04/2022, si è approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
- C.C.n. 24 del 27/09/2023 si è approvato il DUP Semplificato per il triennio 2024/2026;
- C.C.n.30 del 20/12/2023 si è ratificato delibera della G.C.n.88 del 30/11/2023 di variazione al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-2025;

**Visti:**

- la Legge 7/8/1990, n° 241;
- il D.Lgs 18/8/2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- l’Art. 48 (“*Competenze delle Giunte*”) del TUEL 267/2000;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge,

***DELIBERA***

**Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.**

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’erogazione di contributi a favore di associazioni culturali, ricreative e sportive per il corrente anno 2023;
2. Di approvare il prospetto contenente l’elenco dettagliato delle domande pervenute e del relativo riparto con indicazione della somma e della collocazione nel Bilancio di previsione esercizio 2023/2025, Annualità 2023, (che si allega al presente atto sotto la lett.”A”) per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto dell’assunzione dell’impegno di spesa e successiva liquidazione dei contributi alle Associazioni riportate nel prospetto incaricando dell’adempimento il Responsabile del Servizio Finanziario.
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito della Amministrazione Trasparente nella sezione Sovvenzioni, Contributi ai sensi dell’Art.26 e 27 del D.Lgs.33/2013 e s.m.i.
5. Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D.L.vo n.267/2000 e s.m.i.
6. Di rendere la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to CAIRO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GANERI Dott.ssa Angela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA - COMPATIBILITA' MONETARIA

- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009).

Oleggio Castello, li 20/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to BRUNONI Rag. Chiara

Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Oleggio Castello li, 20/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GANERI Dott.ssa Angela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

16/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GANERI Dott.ssa Angela

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 16/01/2024

Oleggio Castello li, 16/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GANERI Dott.ssa Angela

#### ESECUTIVITA'

decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GANERI Dott.ssa Angela